

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore AURELIO MIRONE

Seduta del 29/03/2019

FATTO

Parte ricorrente lamenta che a seguito della morte del padre, avvenuta in data. 28.03.0216, l'intermediario riscontrava negativamente le reiterate richieste di liquidazione della quota ereditaria sui rapporti in capo al de cuius, motivando il diniego con la mancanza della firma di tutti i coeredi.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario alla liquidazione della propria quota ereditaria sul saldo dei rapporti intestati al de cuius.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario eccepisce che ai fini della liquidazione della quota ereditaria del ricorrente, è necessaria la sottoscrizione della quietanza, con l'indicazione di quote di pertinenza e modalità di riconoscimento delle attività finanziarie, da parte di tutti gli eredi; che accertata documentalmente la legittimazione ad agire degli aventi diritto, la Banca, terzo depositario e custode *ex lege* delle attività in capo al *de cuius*, svincola dette attività in maniera congiunta nei confronti di tutti gli eredi chiamati all'eredità ed aventi diritto secondo la normativa vigente, salvo atto di divisione giudiziale; che la ratio di tale principio risiede nell'assunto che il terzo depositario non può essere in grado di avere cognizione piena del relictum successorio nella sua totalità, né di entrare nel merito del titolo successorio; che, stanti le difficoltà rappresentate in merito all'irreperibilità di alcuni coeredi, è stata più volte manifestata al ricorrente l'opportunità di adire la volontaria giurisdizione per chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso in quanto infondato.

Nella seduta del 24 gennaio, questo Collegio, preso atto dell'incompletezza della documentazione in atti, sospendeva il presente procedimento e richiedeva alle parti di produrre, nel termine di 30 giorni, copia della denuncia di successione e della documentazione attestante le consistenze del de cuius presso l'intermediario resistente.

A fronte dell'anzidetta richiesta, la parte ricorrente faceva tenere le integrazioni richieste, depositando in atti la dichiarazione di successione del padre, nonché copia dell'estratto attestante le ultime movimentazioni ed il saldo, al 25.09.2018, del conto corrente intrattenuto dal de cuius presso la convenuta.

DIRITTO

La questione oggetto della presente decisione concerne la richiesta di liquidazione, avanzata da un coerede, della quota di spettanza sui rapporti intrattenuti in vita dal genitore defunto presso l'odierna resistente e caduti in successione. Il ricorrente considera illegittimo il rifiuto opposto dalla banca resistente, la quale ritiene necessario il consenso di tutti i coeredi al fine di procedere alla liquidazione.

Sul delicato tema della configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore nell'azione per il pagamento delle somme dovute al loro dante causa, si richiama l'orientamento espresso dalle SS. UU. Della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24657/2007: *"In conclusione, si deve affermare il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; ciascuno dei partecipanti ad essa può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di costoro può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito"*.

Sul punto si è da ultimo espresso anche il Collegio di Coordinamento che ha stabilito che *"il singolo erede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l'intero, senza che l'intermediario resistente possa eccepire l'inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall'intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente."* (ABF Collegio di Coordinamento n. 27252/2018).

Nel caso di specie, risulta agli atti la dichiarazione di successione, dalla quale si evince l'elenco dei chiamati a succedere alla morte del de cuius: il coniuge, e due figli di cui uno è il ricorrente; il luogo del secondo figlio del de cuius che ha rinunciato all'eredità subentrano i sei nipoti.

Risultano altresì agli atti le attestazioni rilasciate agli eredi dall'intermediario, le quali elencano i rapporti e le consistenze intestati al de cuius.

Quanto alla determinazione della quota spettante al ricorrente si rileva che benché vi sia espressa indicazione della copia conforme di un testamento, pubblicato il 06.04.2016, non risulta versata in atti copia del testamento stesso, con conseguente impossibilità di determinare l'eventuale volontà testamentaria del de cuius proprio con riguardo ai saldi bancari e/o ai depositi titoli dal medesimo intrattenuti.

Tuttavia, si rileva che con analoghi distinti ricorsi la parte ricorrente ha convenuto davanti all'Arbitro altri intermediari per la medesima questione che qui interessa e dalla documentazione prodotta per alcuni di tali ulteriori ricorsi dalla parte resistente v'è evidenza delle disposizioni testamentarie (cfr. ricorsi prot. n. 1206420/17 e prot. n. 1206341/17)

Alla luce delle disposizioni testamentarie del *de cuius*, la quota ereditaria di spettanza del ricorrente è pari ad 1/6 dell'intero.

Essendo pacifica tra le parti la ricostruzione dei fatti alla base del presente procedimento, deve riconoscersi, in conformità alla giurisprudenza sopra citata, il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione della propria quota dei crediti ereditari, senza che sia necessario chiamare in causa gli altri coeredi o la loro sottoscrizione della quietanza rilasciata dalla banca.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone quindi che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo pari ad un sesto del credito del *de cuius*.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione al ricorrente dell'importo complessivo pari a un sesto delle consistenze del *de cuius* depositate presso di esso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI